

**Art. 226 Udienza istruttoria**

<sup>1</sup> Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.

<sup>2</sup> L'udienza istruttoria serve a esporre liberamente l'oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un'intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.

<sup>3</sup> Il giudice può procedere all'assunzione di prove.

---